



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. **222** del **31/03/2025**

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi 2023 e anni precedenti e provenienti dalla gestione di competenza 2024 - ai fini dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2024 - Settore Affari Legali

Il Segretario Generale

Premesso che a seguito delle consultazioni Amministrative del 14 e 15 Maggio 2023, per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell'Ente è stato eletto e proclamato Sindaco il sig. Andrea De Filippo;

Viste :

- la Delibera di C.C. n. 18 del 20.03.2025, esecutiva nei termini di legge, di "Approvazione DUP 2025/2027";
- la Delibera di C.C. n. 21 del 20.03.2025, esecutiva nei termini di legge, di "Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027";
- la Delibera di G.C. n. 38 del 20.03.2025, esecutiva nei termini di legge, di Approvazione P.E.G. 2025";

Richiamata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2025, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2025**, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL ;

Vista la Delibera di G.M. n. 02 del 09.01.2025, esecutiva per legge, di approvazione esercizio finanziario provvisorio anno 2025;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Premesso che con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Atteso che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Accertato che:

-Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

-Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.

-In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Visto:

- l’allegato n. 2 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” punto 9.1 che prevede che l’Ente locale, effettui annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi;

- che, nel suddetto principio contabile, si prevede l’istituzione del fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata e che la disciplina del fondo pluriennale vincolato sia definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili". Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 118/2011.
- In particolare l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
 - della programmazione (allegato n. 4/1);
 - della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
 - della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."
- l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Atteso che quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

Atteso che la riforma prevede che il riaccertamento ordinario dei residui sia effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, sentito l'organo di revisione. È tuttavia consentito anche il riaccertamento parziale dei residui, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, esclusivamente per consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di residui attivi e passivi che devono essere necessariamente incassati o pagati prima del riaccertamento ordinario, destinati ad essere oggetto del riaccertamento ordinario. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Richiamati inoltre i principi contabili in relazione all'operazione di reimputazione che stabiliscono, tra l'altro, quanto in appreso:

- il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio;
- Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

Rilevato che il Dirigente del Servizio Finanziario, con nota prot. n. 44 in data 02.01.2025, ha comunicato gli adempimenti da effettuare e trasmesso le relative schede dove annotare l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro re-imputazione, qualora non esigibili;

Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni derivanti dalla gestione 2023 ed anni precedenti oltre a quelle riferire alla competenza dell'esercizio 2024 di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto l'art. 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui

attivi e passivi, l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

Visto l'art.115 del Regolamento di Contabilità;

Dato atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione degli elenchi allegati al presente atto nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;
- il DPCM 28/12/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

ATTESTA

Che sono rispettate le procedure in base a quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - i debiti insussistenti o prescritti;
 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

· i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DETERMINA

Per i motivi in premessa espressi e che si intendono integralmente riportati:

Ø di approvare per le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2023 e precedenti, nonché quelli provenienti dalla gestione di competenza 2024 alla data del 31 dicembre 2024, così come indicato:

Gestione residui 2023 ed anni precedenti:

- o sono stati mantenuti residui attivi per un totale complessivo **22.538,19€** in presenza di entrate esigibili;
- o sono stati eliminati residui attivi per un totale complessivo di **21.242,47€** in presenza di minori entrate accertate;
- o sono stati mantenuti residui passivi per un totale complessivo di **4.441,00 €** in presenza di obbligazioni perfezionate;
- o sono stati eliminati residui passivi per un totale complessivo di **116.157,06 €** in assenza di obbligazioni perfezionate o economie di spesa;

Gestione competenza 2024:

- o sono determinati i residui provenienti dalla gestione di competenza per un totale complessivo di **0,00 €** in presenza di entrate esigibili;
 - o sono state determinate le minori entrate di **50.000,00 €** in presenza di minori entrate accertate;
 - o sono determinati i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza per un totale complessivo di **298.904,82 €** in presenza di obbligazioni perfezionate;
 - o sono state determinate economie di spesa per un totale complessivo di **559.474,20 €** quali economie di spesa;
- Ø provvedere alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui l'entrata è accertata (principio 5.4.1) nella misura di **858.679,70 €**
- Ø dare atto che sono allegate alla presente determinazione i seguenti allegati quali integranti e sostanziali:
- **Allegato 1:** elenco residui **attivi** provenienti dalla gestione di **competenza** 2024 da mantenere e di quelli eliminati;

- **Allegato 2:** elenco residui **passivi** provenienti dalla gestione di **competenza** 2024 da mantenere e di quelli eliminati;
- **Allegato 3:** elenco residui passivi **reimputati** provenienti dalla **gestione 2023** ed anni precedenti oltre a quelli di **competenza** dell'esercizio 2024;
- **Allegato 4:** elenco residui **attivi** provenienti dalla **gestione 2023** ed anni precedenti da mantenere e di quelli eliminati;
- **Allegato 5:** elenco residui **passivi** provenienti dalla **gestione 2023** ed anni precedenti da mantenere e di quelli eliminati;

- Ø di trasmettere gli elenchi di cui al punto 3) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
- Ø di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Ø di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- Ø di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa;
- Ø di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
Dott. Geraldo Bonacci